

Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (in Gazz. Uff., 1 giugno, n. 1289) -- che approva il regolamento per il servizio metrico.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2a), sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo;

Visto il Regio decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3^a), che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1

E' approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatorie dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verifica dei misuratori dei gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verifica facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro.

Articolo 2

Salvo le disposizioni dell'art. 164, l'annesso regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1910.

Articolo 3

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approverà apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.

Articolo 4

Sono abrogati: il regolamento approvato con Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a), i successivi RR. Decreti che lo hanno modificato, il regolamento approvato con Regio decreto 3 luglio 1892, n. 367, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1909

REGOLAMENTO

per il servizio metrico - per il personale dell'Amministrazione metrica - per le verificazioni prima e periodica obbligatorie dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni - per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi - per la verifica facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura. (In esecuzione del testo unico delle leggi metriche, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo).

Articolo 1

Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio è coadiuvato dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi. La Commissione è composta del presidente e di sei membri, da nominarsi con Decreto Reale fra i cultori di scienze fisico-matematiche; del capo dell'ufficio del Ministero a cui è affidato il servizio metrico e del saggio e dell'ispettore centrale più anziano di detto servizio.

E' fatta facoltà al ministro di aggregare, con Decreto Ministeriale, alla Commissione superiore metrica, un altro membro appartenente all'indicato ufficio del Ministero.

Articolo 2

componenti la Commissione superiore metrica, nominati con Regio decreto, durano in carica sei anni e sono rieleggibili; due di essi escluso il presidente, scadono di carica ogni biennio. Nei primi quattro anni la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianità.

Chi surroga il presidente od altro componente la Commissione uscito anzi tempo, dura in ufficio tanto quanto avrebbe durato il suo predecessore.

La Commissione viene adunata dal Ministero ordinariamente almeno una volta l'anno, ma può essere convocata in sessioni straordinarie.

Articolo 3

Una Giunta, composta del presidente della Commissione, di due fra i membri eletti, che saranno designati ad ogni biennio dal Ministero, del capo dell'ufficio del Ministero a cui è affidato il servizio metrico, e dell'ispettore centrale metrico più anziano, provvede alla trattazione degli affari ordinari che le sono sottoposti dal Ministero e disimpegna le altre attribuzioni di cui nel presente regolamento.

Quando uno dei membri eletti scade dalla Commissione scadrà anche dalla Giunta, e il Ministero designerà il successore che durerà in carica quanto avrebbe durato il suo predecessore.

E' pure fatta facoltà al ministro di aggregare, con Decreto Ministeriale, alla Giunta un altro membro appartenente all'indicato ufficio del Ministero, ma in questo caso con solo voto consultivo.

Articolo 4

A tutti i membri della Commissione superiore e della Giunta permanente è assegnata una medaglia di presenza di L. 20 per ogni giorno di adunanza a cui prendono parte, oltre l'indennità di viaggio e di residenza che spetta ai membri non residenti.

Un impiegato del Ministero, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario della Commissione e della Giunta senza voto. Al segretario è assegnata un'indennità di L.15 per ogni giorno di sedute della Commissione o della Giunta.

Articolo 5

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno sette dei suoi membri; quelle della Giunta quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

Nell'assenza del presidente l'adunanza della Commissione o della Giunta è presieduta dal più anziano di nomina dei membri eletti, a parità di data di nomina dal più anziano di età.

Delle adunanze della Commissione e della Giunta saranno redatti appositi verbali.

Articolo 6

Il laboratorio centrale per la verifica dei pesi, delle misure e degli strumenti metrici, e il laboratorio centrale per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, costituiscono l'Ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

La direzione dell'Ufficio è affidata dal Ministero, sentito il parere della Commissione superiore metrica, ad un ispettore centrale del servizio metrico e del saggio; l'incarico della direzione potrà anche essere affidato ad un verificatore metrico delle due prime classi dell'organico, sentita la Commissione predetta.

A ciascuno dei due laboratori è proposto un vice direttore appartenente al personale dell'Amministrazione metrica.

In caso d'impedimento o di assenza, il direttore dell'Ufficio centrale è sostituito dal vice direttore più anziano.

Il personale addetto all'Ufficio centrale sarà scelto dal Ministero fra i verificatori metrici. Per tale destinazione avranno titolo di preferenza quelli fra gli ufficiali metrici che saranno provvisti di laurea in matematica, fisica e chimica, o di diploma di ingegnere.

Articolo 7

La Commissione superiore metrica:

- a) esercita la sua ingerenza sull'andamento scientifico e tecnico dell'Ufficio centrale metrico e del saggio;
- b) dà parere sulle questioni tecniche proposte dal Ministero ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
- c) compila le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
- d) sorveglia ed ove occorre dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori per la verifica decennale dei campioni prototipi;
- e) propone le norme per la istruzione dei tirocinanti verificatori e, per mezzo di uno o più suoi delegati, dirige e sorveglia l'istruzione medesima;
- f) delega uno dei suoi membri a prelevare le monete coniate nella zecca, con le norme che vengono stabilite nel titolo IX del presente regolamento;
- g) compie l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110, in caso di disaccordo fra l'ufficiale metrico e l'utente o le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
- h) propone il materiale scientifico e le spese occorrenti nei due laboratori dell'Ufficio centrale e fa tutte quelle altre proposte che reputa utili al miglioramento del servizio.

Articolo 8

La Giunta metrica:

- a) dà parere sulle questioni tecniche che le vengono proposte dal Ministero e che non sono di spettanza della Commissione superiore metrica;
- b) risponde ai quesiti che le sono sottoposti intorno alla materia monetaria;
- c) coadiuva il Ministero in tutti quei provvedimenti che sono intesi a promuovere ed assicurare l'incremento e la regolarità del servizio negli uffici metrici e nei laboratori dell'Ufficio centrale.

Articolo 9

Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, al quale è annessa una officina meccanica, ha principalmente l'incarico:

- a) di eseguire i lavori preparatori per la verifica decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dal Ministero e di custodire i prototipi nazionali ed i campioni metrici;
- b) di eseguire la verifica quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verifica;
- c) di verificare i manometri campione;
- d) di fare la verifica dei termometri e degli alcoolometri e quelle altre verificazioni e ricerche che fossero richieste, anche nell'interesse dei privati, con le disposizioni di cui al titolo XI;
- e) di conservare i punzoni originali e le loro matrici per il servizio metrico e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
- f) di fabbricare i punzoni per la bollatura degli strumenti metrici e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
- g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso;
- h) d'impartire, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica, l'insegnamento teorico-pratico di metrologia e di servizio metrico ai tirocinanti verificatori metrici.

Articolo 10

Il laboratorio per il saggio delle monete e dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale ha principalmente l'incarico:

- a) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nella zecca;
- b) di determinare l'esatta proporzione e qualità dei metalli componenti le monete di nichelio e di bronzo;
- c) di eseguire le perizie legali, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero; di far saggi per le controversie che possono insorgere tra i possessori delle verghe e dei lavori d'oro e d'argento e gli uffici di saggio, e di compiere saggi di metalli preziosi, analisi di leghe metalliche e di monete estere con le disposizioni di cui al titolo X;
- d) d'impartire l'insegnamento teorico-pratico sul saggio e marchio dei metalli preziosi ai tirocinanti verificatori, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica;
- e) di conservare e di deformare le monete false confiscate provenienti dalle RR. procure.

Articolo 11

Per la esecuzione delle ordinarie incombenze il direttore dell'Ufficio centrale corrisponde direttamente col Ministero, uniformandosi, alle istruzioni da esso ricevute, sentita, per la parte scientifica e tecnica, la Commissione superiore o la Giunta metrica.

Nei primi giorni di ogni trimestre presenta un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti durante il trimestre precedente indicando, in modo speciale, le comparazioni ed i saggi eseguiti ai sensi dell'art. 39; di questi rapporti viene data lettura nella prima adunanza della Commissione superiore, che avrà luogo dopo la presentazione di essi.

Articolo 12

I punzoni per la bollatura degli strumenti metrici, sottoposti alle verificazioni prima e periodica e quelli per il marchio dei lavori d'oro e d'argento, quando siano ridotti inservibili, sono inviati dagli uffici metrici al Ministero, dopo di averne chiesta ed ottenuta la sostituzione.

Al principio di ogni biennio i verificatori inviano al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a doppio millesimo che servirono per la verifica periodica del biennio trascorso.

Articolo 13

I punzoni, posti fuori d'uso dagli uffici metrici, sono inviati dal Ministero all'Ufficio centrale metrico e del saggio, il quale provvede alla custodia di essi fino a quando si procederà alla deformazione.

Articolo 14

La deformazione dei punzoni ha luogo ogni trimestre per cura del personale dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, alla presenza di un delegato del Ministero. I risultati della ricognizione e della deformazione sono consacrati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene inviato al Ministero e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.

Articolo 15

I fusti di acciaio dei punzoni legali per il servizio metrico e per il marchio, dichiarati fuori uso e deformati, sono conservati nell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale e col concorso di un delegato del Ministero, si pesano i fusti predetti e si procede alla vendita di essi per licitazione privata. Il peso ed il prezzo di vendita di essi risulteranno da apposito processo verbale compilato in doppio esemplare, uno dei quali viene conservato negli atti dell'ufficio centrale e l'altro è inviato al Ministero.

Articolo 16

La somma ricavata dalla vendita dei punzoni viene immediatamente versata nella sezione di tesoreria provinciale per cura del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, imputandola all'apposito capitolo del bilancio di entrata, in conto proventi eventuali del tesoro.

La quietanza relativa è inviata al Ministero a corredo del verbale di cui è parola nell'articolo precedente.

Articolo 17

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi sono stabilite con Decreto reale secondo le norme dell'art. 7 del testo unico delle leggi metriche.

Con decreto ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.

Articolo 18

Chi regge un ufficio metrico è responsabile di tutto il materiale dell'ufficio. Ogni oggetto è iscritto in apposito inventario compilato in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 19

Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare consegna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando è possibile, od altrimenti coll'intermediario di un delegato della prefettura o della sottoprefettura. In ogni caso, un delegato della prefettura o della sottoprefettura deve sempre essere presente, e firmare l'atto di consegna del materiale.

La consegna deve farsi in base alle norme in vigore sulla contabilità e sulla conservazione dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Articolo 20

Gli ufficiali metrici e del saggio hanno obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti. Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario approvato dal Ministero, però l'orario normale d'ufficio è di sette ore.

Articolo 21

Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati, e registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.

Articolo 22

Il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi si compone di ispettori centrali e di verificatori. Il numero per ogni grado e classe è stabilito dal ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio.

Le nomine dei verificatori dell'ultima classe e degli ispettori centrali si fanno con Decreto Reale.

Le promozioni si fanno con Decreto Ministeriale

Il personale di servizio (commesso e bollatori-uscieri) è nominato con decreto Ministeriale.

Articolo 23

Gli ispettori centrali hanno la loro sede presso il Ministero o presso l'ufficio centrale metrico e del saggio. La loro nomina è fatta in seguito a concorso per titoli e esami fra i verificatori delle due prime classi dell'organico, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Articolo 24

Gli ispettori, oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio hanno incarico:

- a) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal ministero per accertare come questi procedano, e per riferire sul personale e sull'andamento tecnico ed amministrativo del servizio;
- b) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli Uffici temporanei;
- c) di fare al ministro tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione che reputano utili al servizio;
- d) di comunicare al ministro, con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonché i desideri del personale ispezionato.

Articolo 25

I verificatori di sesta classe sono nominati fra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti ed esercizi proposti dalla Commissione superiore metrica, ed hanno quindi superato un esame d'idoneità che serve anche a stabilire la loro classificazione.

Al suddetto tirocinio è ammesso, in seguito a concorso per esami su programmi stabiliti con Decreto Ministeriale, un numero di aspiranti determinato dal Ministero a seconda del bisogno.

Per l'ammissione al concorso sono richieste le condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col Regio decreto 24 novembre 1908. Gli aspiranti devono inoltre avere un'età non superiore agli anni 30 ed avere superato l'esame di licenza in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria).

Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso è di due mesi dalla data della pubblicazione del decreto.

Articolo 26

I posti di commesso e di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, salvo quelli che spettano ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina, possono essere conferiti dal ministro alle persone che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età non minore di 21, nè maggiore di 30 anni;
- b) cittadinanza italiana;
- c) condotta incensurabile;
- d) cognizioni riguardo alla lavorazione ed alla bollatura dei metalli.

Siffatti requisiti saranno comprovati mediante la presentazione:

- a) del certificato di nascita;
- b) del certificato del sindaco;
- c) del certificato penale e di buona condotta di data recente;
- d) di dichiarazione di abilitazione rilasciata da un R. verificatore metrico.

Articolo 27

Prima di entrare in carica gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà davanti al ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore età, prestano giuramento quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al tribunale civile e penale del circondario di destinazione.

I verificatori che siano in età minore, non possono accertare contravvenzioni in materia di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.

Articolo 28

è vietato agli ufficiali metrici di avere rapporti di interessi con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.

La violazione a tale disposizione è punita ai sensi dell'art. 50, lettera c), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

Articolo 29

Le promozioni a verificatore di 5^a, di 4^a e di 2^a classe sono fatte tutte per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni a verificatore di 3^a classe hanno luogo in seguito ad esame di idoneità o anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di due terzi per idoneità e di un terzo per merito distinto; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 5, comma 2°, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le promozioni a verificatore di 1^a classe sono fatte due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta ed un terzo per merito distinto; le promozioni per merito distinto hanno luogo in seguito a concorso per titoli, bandito fra i verificatori di 2^a classe.

Sono applicabili agli esami di promozione, di cui al presente articolo, le norme contenute nel regolamento generale, approvato col Reale Decreto 24 novembre 1908 per l'esecuzione del testo unico predetto.

Articolo 30

I verificatori delle prime cinque classi dell'organico prestano servizio negli uffici metrici in qualità di titolari ed applicati, e possono essere destinati ai laboratori dell'Ufficio centrale metrico e del saggio. I verificatori di sesta classe sono destinati in qualità di applicati, e soltanto in caso di bisogno può essere loro affidata la reggenza di un ufficio di secondaria importanza quando abbiano prestato giuramento giudiziario.

Articolo 31

Le domande di congedo, ai termini dell'art. 32 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, devono pervenire al Ministero per via gerarchica ed in nessun caso il funzionario può lasciare la propria residenza finché non ne abbia avuta l'autorizzazione dal Ministero stesso. Soltanto in caso di necessità accertate ed urgenti possono i prefetti ed i sottoprefetti accordare un congedo non superiore a giorni tre, dando sollecito avviso al Ministero, così del congedo accordato come delle cause che lo hanno determinato. Tale facoltà non può in ogni caso essere esercitata più di due volte in un anno.

I verificatori in congedo debbono notificare al prefetto o sottoprefetto ed al Ministero il luogo ove si possa, occorrendo, far loro giungere comunicazione degli ordini superiori.

Articolo 32

Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, da uno ad altro ufficio i verificatori che abbiano raggiunto il 21° anno di età, debbono, nel termine di 5 giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla cancelleria del tribunale civile e penale il verbale del prestato giuramento giudiziario.

La spesa di registrazione di questo verbale, nonchè le indennità di trasferimento, saranno corrisposte dal Ministero solo nel caso che il trasferimento abbia luogo per ragioni di servizio.

Articolo 33

Negli uffici metrici, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare forma, nel mese di dicembre di ogni anno, le note informative di ciascuno di essi e vi comprende le notizie che riguardano la capacità intellettuale, il grado di assiduità, zelo e diligenza. il contegno, la condotta morale e l'attitudine fisica al lavoro; fa conoscere altresì per quale ramo del servizio sia a preferenza adatto ciascun funzionario e manifesta un giudizio complessivo.

Le note, così compilate, sono inviate al Ministero col mezzo dei prefetti o sottoprefetti, ai quali spetta di controllarle, mediante opportune indagini e sentendo, ove occorra, i funzionari interessati.

I prefetti o sottoprefetti formano, negli stessi termini e modi, le note informative dei verificatori titolari.

Sono comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Articolo 34

Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, sono a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verifica l'ufficiale assente, può essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non può eccedere quella fissata dalle norme in vigore.

Articolo 35

I prototipi del metro e del chilogramma, di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi metriche, sono i prototipi nazionali di 1° ordine. Questi, insieme coi prototipi di carattere storico già appartenenti agli antichi Stati sardi, sono conservati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio nell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e custoditi, secondo le norme prescritte dalla Commissione superiore metrica, in una cassa-forte chiusa con tre chiavi diverse, una delle quali è tenuta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una dal sovrintendente del R. archivio di Stato in Roma e la terza dal presidente della Commissione predetta.

Articolo 36

Il metro ed il chilogramma, portanti i rispettivi nn. 9 e 19, assegnati il giorno 26 settembre 1889 al Regno d'Italia dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure colla dichiarazione che differiscono dai prototipi internazionali di dodici diecimilionesimi in meno il primo, e di ventotto centomilionesimi in meno il secondo, sono conservati presso la Commissione superiore metrica e costituiscono i prototipi nazionali di 2° ordine.

Questi prototipi sono custoditi in altra cassa-forte chiusa con tre chiavi diverse, di cui una è tenuta dal presidente della Commissione, l'altra dal Ministero e la terza dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Alcune copie degli stessi prototipi, che sono tenuti a disposizione presso la Commissione stessa, costituiscono i prototipi di 3° ordine.

Articolo 37

Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine. Il confronto è fatto sotto la direzione della Commissione superiore metrica. Tutte le particolarità delle operazioni di confronto ed i risultati sono descritti in un processo verbale, del quale si faranno quattro originali. Il verbale viene sottoscritto dalle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal presidente della Commissione.

Di tale processo verbale viene data lettura in una riunione della Commissione predetta appositamente convocata e presieduta dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, alla quale saranno inviati il ministro della pubblica istruzione, il presidente della Regia Accademia dei Lincei, il sovrintendente degli archivi di Stato in Roma, il presidente della Camera di commercio di Roma e le altre autorità, il cui intervento sia creduto opportuno.

Articolo 38

I prototipi di 3° ordine, tenuti a disposizione della Commissione superiore metrica, sono confrontati, ogni cinque anni, coi prototipi di 2° ordine esistenti presso la Commissione stessa. I verbali di questa verifica, firmati dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dal presidente della Commissione, sono in doppio originale, dei quali uno viene trasmesso al Ministero e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio.

Articolo 39

Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione e saggi dai laboratori centrali, deve farne domanda all'Ufficio predetto. Delle comparazioni e dei saggi eseguiti si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal direttore dell'Ufficio centrale. Uno dei due originati è trasmesso insieme agli strumenti comparati od ai residui delle materie saggiate; l'altro rimane negli archivi dell'Ufficio centrale.

Articolo 40

Ogni ufficio di verificaione è provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro. Questi campioni sono custoditi nell'Ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verificaione annuale di cui all'art. 43.

Articolo 41

Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni:

- 1 ° n. 3 metri d'acciaio;
- 2 ° una serie di n. 9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;
- 3 ° una serie di n. 11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;
- 4 ° n. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa custodia di grande modello;
- 5 ° una bilancia di precisione;
- 6 ° una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al grammo;
- 7 ° una serie di n. 10 pesi per le monete in corso;
- 8 ° una serie delle frazioni del grammo;
- 9 ° una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari.

Gli uffici pei quali il Ministero lo riconosca indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa custodia di piccolo modello. Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Articolo 42

Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di 3° ordine, sono pure verificati, nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificaione. I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in appositi certificati stesi in doppio originale, sottoscritti dal direttore dell'Ufficio centrale.

Uno dei due originali è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio metrico a cui gli strumenti appartengono.

Articolo 43

Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificaione degli strumenti metrici, di cui all'articolo 41, col mezzo dei campioni normali ed in base ad apposite istruzioni.

Eseguita la verificaione, il capo d'ufficio trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.

Articolo 44

Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificaione detta verificaione prima.

In tale verificaione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.

La verificaione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verificaione. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Nel presentare gli strumenti metrici alla verificaione prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.

Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante od un suo delegato appone la firma alla distinta completata dal verificatore.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al Ministero.

Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificaioni eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.

Articolo 45

Art. 45.

La verifica prima degli strumenti metrici viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa può pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verifica periodica negli uffici temporanei dei Comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purché la detta verifica prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto del prefetto.

La verifica prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta può, a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante; come pure la verifica delle altre misure di capacità quando siano superiori al decalitro ed in quantità considerevole.

La verifica prima delle stadera a ponte in bilico si può, a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso però il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera. Per questa seconda verifica non è dovuto il diritto.

Per la prima verifica sul posto delle stadera a ponte in bilico, il fabbricante deve mettere a disposizione del verificatore la quantità di pesi legalizzati corrispondente all'indicazione dell'ultima divisione dell'asta graduata, sino al limite di una tonnellata.

Per le indicazioni maggiori di una tonnellata che possono essere tracciate anche sopra una seconda asta, il carico può essere formato con altro materiale adatto, che il fabbricante deve pure mettere a disposizione del verificatore fino a raggiungere la portata massima.

Il verificatore porta con sé il materiale occorrente per accertare l'esattezza dei pesi che il fabbricante deve porre a sua disposizione.

Articolo 46

Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercente deve avvertire il verificatore affinché proceda ad una verifica per accertarne il regolare collocamento con le norme dell'articolo precedente. Per questa verifica non viene pagato alcun diritto, ma sono dovute le indennità stabilite dall'art. 136.

Articolo 47

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, vengono presentati alla dogana e, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, sono soggetti alle prescrizioni seguenti: Il proprietario della merce, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verifica prima.

La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Articolo 48

La bolletta-cauzione viene rilasciata previo il deposito di L.50 corrispondente al massimo dell'ammenda prescritta dall'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

Articolo 49

L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera, dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascia un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.

Articolo 50

Quando l'ufficio metrico, al quale debbono essere rimessi gli strumenti metrici, si trovasse temporaneamente chiuso, il proprietario di essi può chiedere alla dogana una proroga per la presentazione del certificato di scarico, oppure designare un altro ufficio metrico.

Articolo 51

In caso di mancata presentazione del certificato di scarico nel termine fissato dalla bolletta di cauzione, il ricevitore della dogana eleva verbale di contravvenzione all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

Articolo 52

Gli strumenti provenienti dall'estero che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime, devono essere respinti all'estero dal destinatario, quando egli non preferisca trasformarli, dandone prova all'ufficio metrico.

Articolo 53

Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal Governo, basta la presentazione alla dogana di un certificato del capo dello stabilimento per prova che non verranno posti in uso di commercio, come prescrive l'articolo 47.

Questo certificato, nel caso di istituti non governativi o privati, anche di carattere industriale, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto del luogo.

Articolo 54

La verifica periodica degli strumenti metrici, prescritta dall'art. 16 del testo unico delle leggi metriche, è biennale. Ciascun biennio comincia dal 1° gennaio di ogni anno di millesimo dispari.

Con questa verifica gli ufficiali metrici accertano che i suddetti strumenti non hanno sofferto alterazioni, apponendovi un bollo che porta per impronta le due ultime cifre di ciascun millesimo del biennio corrispondente. Le dimensioni e l'impronta di questo bollo sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Per attestare l'eseguita verifica e la riscossione del relativo diritto si rilascia un certificato firmato dall'ufficiale metrico che ha eseguito la verifica. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 133).

Gli ufficiali metrici non possono bollare gli strumenti che, confrontati coi campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite dal regolamento sulla fabbricazione, con avvertenza però che le tolleranze delle misure e dei pesi si intenderanno tanto in più quanto in meno, e che lo spostamento dell'indice determinante la sensibilità degli strumenti per pesare può essere la metà di quello che si richiede per la verifica prima.

Sono esenti dal bollo periodico, ma non dalla verifica, le misure di vetro, di terra cotta o di porcellana, le frazioni del gramma inferiori ai cinque decigrammi e il doppio gramma ed il gramma cilindrici.

Articolo 55

I Comuni che compongono ciascun distretto metrico sono divisi in due distinti riparti o sezioni secondo una tabella proposta dal prefetto, dietro le indicazioni del verificatore e approvata dal Ministero. Nel preparare questa tabella si tiene conto del numero degli utenti che dovrà approssimativamente essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verifica viene eseguita ogni due anni in ciascuna sezione.

Oltrechè nei capoluoghi dei Comuni indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3^a), possono stabilirsi uffici temporanei di verifica in frazioni e borgate dei Comuni che ottengono il consenso della Giunta provinciale amministrativa e che si sottopongono a corrispondere al verificatore la indennità di L.10 al giorno o frazione di giorno.

Gli utenti dei Comuni nei quali non viene stabilito l'ufficio temporaneo di verifica sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei Comuni più vicini, o, di ufficio, al capoluogo di mandamento.

Articolo 56

La verifica periodica è fatta a domicilio, a richiesta degli utenti, limitatamente alle stadere e alle bilance quando siano a piattaforma, ed alle stadere semplici di portata superiore ai 50 chilogrammi, qualora siano munite di apparecchio che permette di verificarle sul posto, e tale verifica deve farsi esclusivamente presso l'esercizio dell'utente.

Ogni altro strumento metrico deve essere presentato alla sede dell'ufficio permanente o temporaneo. Eccezioni a questa disposizione possono farsi soltanto mediante autorizzazione del Ministero.

Articolo 57

Durante la verifica periodica degli strumenti metrici negli uffici temporanei, il Comune assegna al verificatore, possibilmente nel palazzo comunale, una sala conveniente, asciutta, stabile, bene illuminata e provvista dei mobili strettamente necessari.

I Comuni mettono a disposizione dell'ufficiale metrico, tanto nell'ufficio permanente, quanto in quello temporaneo, un inserviente, e, ove occorra, una o più guardie per mantenere il buon ordine.

Il sindaco (od un suo delegato) ha facoltà di assistere alle operazioni della verifica periodica.

Articolo 58

Gli utenti soggetti alla verifica periodica dei pesi e delle misure sono classificati nelle categorie stabilite dall'art. 20 del testo unico delle leggi metriche secondo una tabella approvata con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e riveduta ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno.

Finché non verrà pubblicata la nuova tabella approvata nel modo anzidetto avrà esecuzione quella in vigore all'atto della emanazione del presente regolamento, la quale non potrà essere variata se non mediante successivi RR. decreti e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Gli uffici pubblici, le professioni, le arti e i mestieri che non fossero esplicitamente indicati nella suddetta tabella sono classificati per assimilazione.

Articolo 59

Per l'applicazione dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, i centri secondari di popolazione e le abitazioni isolate formano popolazione riunita al centro principale, quando non distano da questo più di un chilometro.

Diversi centri secondari che non distano uno da un altro più di un chilometro formano un centro unico.

Il chilometro indicato più sopra deve essere calcolato dalle ultime abitazioni di un centro alle prime dell'altro.

Articolo 60

Nel mese di novembre di ogni anno il prefetto, con un manifesto da affliggersi a cura dei sindaci dei Comuni nei quali dovrà farsi la verifica periodica nell'anno successivo, rammenta agli utenti l'obbligo di sottoporre gli strumenti metrici alla verifica periodica, e quelle da farsi iscrivere nello stato degli utenti per coloro che non vi fossero compresi, giusta la tabella di cui all'art. 58.

Copia del manifesto del prefetto viene spedita al Ministero, alle sottoprefetture ed agli uffici metrici aventi giurisdizione nei Comuni contemplati nel manifesto medesimo.

Articolo 61

Negli ultimi due mesi di ogni biennio la Giunta municipale forma lo stato degli utenti del Comune per il biennio successivo, disponendovi i cognomi per ordine rigorosamente alfabetico, indicandone il nome, la paternità, la professione ed il luogo d'esercizio e classificandoli, con la scorta della tabella, di cui all'art. 58, nelle categorie indicate nell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche.

Per gli utenti che posseggono pesi fissi si indica, oltre il luogo in cui questi si trovano, anche la distanza dall'ufficio permanente o temporaneo più vicino.

Soltanto gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa nel Comune, non sono compresi nello stato comunale; anch'essi però hanno l'obbligo di sottoporre, in un ufficio metrico qualunque, i loro strumenti alla verifica avanti di intraprendere il loro esercizio e di sottoporli alla verifica biennale, come gli altri utenti, nel primo trimestre di ogni biennio.

Articolo 62

L'utente che appartiene a diverse categorie è iscritto coi numeri distinti per categoria, salvo che eserciti le varie professioni, arti e mestieri in un unico stabilimento; nel qual caso è iscritto nella sola categoria che corrisponde al diritto più alto.

L'utente che esercita un'unica professione, arte o mestiere, ma in stabilimenti diversi, deve essere provvisto degli strumenti metrici occorrenti per ogni singolo esercizio; è iscritto con numeri diversi, e paga tanti diritti quanti sono gli stabilimenti.

Articolo 63

Colui che intende aprire un nuovo esercizio, pel quale sia obbligatoria la verifica periodica, ha l'obbligo di farsi preventivamente iscrivere presso il Municipio come utente, e di presentare alla verifica i propri strumenti metrici entro due mesi dall'apertura dell'esercizio; il verificatore lo classifica nella categoria cui appartiene in conformità della tabella delle industrie soggetto alla verifica periodica. In caso di disparere fra l'utente ed il verificatore si procede ai sensi dell'art. 66.

Chi rileva un esercizio con tutti gli strumenti metrici ivi esistenti, muniti del bollo di verifica per il biennio in corso, ha pure l'obbligo di farsi preventivamente iscrivere come utente presso il Municipio, ma non è tenuto a ripetere la verifica del biennio stesso, né a pagare il relativo diritto purché compri la eseguita verifica esibendo all'ufficio metrico il certificato rilasciato all'utente anteriore. Sul detto certificato il verificatore fa risultare il cambiamento dell'utente.

Articolo 64

L'uso dei recipienti non bollati che si fa al presente in alcuni esercizi per la minuta vendita del vino, della birra ed altri liquidi dovrà cessare entro cinque anni dalla data di attuazione del presente regolamento.

In tutti i casi gli utenti dovranno assoggettare alla verifica periodica almeno una serie di misure legali dal doppio litro al decilitro, dichiarando al verificatore il numero delle altre misure legali ritenute nel proprio esercizio.

Trascorso il termine di cui al primo comma di questo articolo, i recipienti dei quali si servono gli esercenti per la vendita al minuto del vino, della birra e simili, dovranno avere l'indicazione della capacità in misura decimale ed essere muniti dei bolli di prima verifica. È fatta eccezione per il caso in cui i liquidi vengano richiesti a corpo e non a misura, cioè in recipienti chiusi e suggellati fra i quali non sono compresi i fiaschi.

È permesso agli esercenti di ritenere nel proprio esercizio quei recipienti, i quali, non avendo l'indicazione della capacità, servono esclusivamente per la conservazione e per il trasporto dei liquidi.

Articolo 65

Alla fine di ogni trimestre, eccettuato l'ultimo del biennio, la Giunta comunale deve inviare all'ufficio metrico un prospetto positivo o negativo delle variazioni avvenute nello stato principale degli utenti, colla data dell'avvenuta variazione, e ciò limitatamente alla iscrizione di nuovi utenti ed alla cancellazione di utenti cessati, esclusi i cambiamenti di classificazione.

La prefettura o sottoprefettura, dietro avviso del verificatore, provvede d'ufficio alla compilazione dei prospetti di variazione dei Comuni ritardatari.

Articolo 66

Lo stato comunale degli utenti si pubblica in ogni Comune in uno dei primi dieci giorni di ciascun biennio, e deve restare affisso per otto giorni all'albo pretorio. Non più tardi del giorno dell'affissione ne viene trasmessa copia al verificatore.

Contro lo stato pubblicato, l'utente può ricorrere alla Giunta comunale entro trenta giorni da quello in cui gli è pervenuto lo stato medesimo. Lo stesso termine è accordato a decorrere dal giorno delle contestazioni di cui al comma secondo dell'art. 63.

Il ricorso, quando sia fatto dal verificatore, deve essere contemporaneamente notificato da lui, per mezzo del sindaco, all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare, se vuole, un controricorso alla Giunta comunale.

La Giunta deve pronunziarsi sui ricorsi e comunicare le sue risoluzioni all'interessato e al verificatore, entro i trenta giorni che seguono i termini fissati per la presentazione dei ricorsi stessi. Nei quindici giorni seguenti l'interessato e il verificatore possono ricorrere al prefetto contro le decisioni della Giunta; il ricorso del verificatore deve essere notificato all'utente nel modo sopraindicato.

In difetto di decisione da parte della Giunta nel termine stabilito, il verificatore può ricorrere al prefetto per la decisione definitiva informandone l'utente.

Le decisioni del prefetto e, in mancanza di ricorso nei termini stabiliti, quelle della Giunta sono definitive; e ove non avvengano prima della verifica, il ricorso non sospende il pagamento del più alto dei diritti in contestazione.

Per gli errori materiali che fossero avvenuti nello stato degli utenti, il ricorso alla Giunta è protratto fino a tre mesi dopo l'eseguito pagamento, e dal giorno della presentazione di esso decorrono i termini sopraindicati per la risoluzione della Giunta e per la presentazione dei ricorsi al prefetto.

Articolo 67

Per i ricorsi che siano stati accolti, che portino al rimborso di somme indebitamente pagate, il Ministero emette il relativo mandato in base alla liquidazione fatta dal verificatore e al Decreto del prefetto, al quale l'interessato deve presentare il certificato comprovante l'eseguito pagamento del diritto di verifica.

Articolo 68

Chiunque è tenuto alla verifica periodica, e che al momento della pubblicazione dello stato degli utenti risultasse non compreso in esso, deve farsi iscrivere come utente entro un mese dalla pubblicazione dello stato.

Articolo 69

Il verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinché, per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola esente per quelli che lo sono in ordine al combinato disposto dell'art. 55 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) con l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 (1). L'agenzia restituisce al verificatore lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data del ricevimento.¹

¹ Legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª): -- Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere b), c), e d), dell'articolo precedente, non sono superiori alle L. 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli. I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera a) saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè non superiori alle L. 400 imponibili. A cominciare dall'anno 1878, i redditi di ricchezza mobile computati nelle lettere b) e c) del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorché o soli o sommati agli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le L. 400, ma non le L. 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di: L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili non L. 500; L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600; L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700; L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800. Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere b) e c) del precedente articolo. Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera d) del precedente articolo 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, sono superiori alle 400 imponibili, ma non alle L. 500, godranno dell'esenzione corrispondente a L. 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale. Legge 22 luglio 1894, n. 339: -- L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo di cui nell'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784., è elevata, a cominciare dal 1º luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento. I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera a) dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e dei premi dei prestiti delle Province e dei Comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Società che hanno per base specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale: quelli della lettera b a venti quarantesimi; quelli della lettera c a diciotto quarantesimi; quelli della lettera d riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi. L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A resterà a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile. Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in

Articolo 70

Il 15 gennaio il verificatore trasmette al prefetto o sottoprefetto l'elenco dei Comuni dai quali non ha ricevuto lo stato. Il prefetto o sottoprefetto provvede tosto d'ufficio, ed a spese dei Comuni, alla formazione degli stati mancanti.

Articolo 71

Nella seconda metà del mese di marzo del primo anno di ciascun biennio il verificatore presenta alla rispettiva prefettura o sotto prefettura la proposta dell'itinerario che intende di seguire nella verifica periodica dell'anno in corso. La sotto prefettura trasmette tali proposte alla rispettiva prefettura.

Per la verifica periodica da farsi nel secondo anno del biennio, la proposta dell'itinerario deve essere presentata nella seconda metà del mese di gennaio. Nel formulare tale proposta il verificatore ha per norma che in ciascun giorno non debbano essere verificati che gli strumenti di 50 utenti al massimo.

Pei distretti nei quali l'ufficio ha un solo impiegato, l'itinerario viene formato in modo che l'ufficio permanente sia aperto almeno ogni quindici giorni.

I giorni nei quali l'ufficio permanente è aperto durante il giro, devono essere annunziati all'itinerario della verifica periodica.

Le domeniche e gli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato sono esclusi dall'itinerario, salvo per quei Comuni che richiedano il contrario.

Il giro di verifica dev'essere stabilito in modo che nel primo anno di ciascun biennio non debba incominciare prima del mese di maggio, e nel secondo anno non debba terminare dopo il 30 settembre.

Negli uffici metrici, che oltre al titolare hanno altri impiegati, il giro di verifica periodica è ripartito fra loro per modo che i proventi riescano possibilmente uguali per ciascuno degli impiegati che vi prendono parte, compreso il titolare. Le proposte di ripartizione del giro fatte dal titolare devono essere approvate dal Ministero.

Nel Comune ove ha sede l'ufficio permanente la verifica periodica è eseguita sotto la direzione e la responsabilità del capo di ufficio.

Articolo 72

Il prefetto trasmette al Ministero colle proprie osservazioni, la proposta d'itinerario fatta dal verificatore. Ottenutane l'approvazione, il prefetto rende tosto di pubblica ragione l'itinerario con apposito manifesto che viene da esso spedito direttamente a tutti i Comuni nei quali avrà luogo la verifica, per essere pubblicato almeno otto giorni prima che questa incominci. In detto itinerario avverte i sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di fare in modo che, durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro Comune, vi si trovi pure una persona di loro scelta capace di riparare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al Ministero, alle sottoprefetture, alle preture, alle stazioni dei RR. carabinieri ed agli uffici metrici; ed a questi in numero sufficiente per gli effetti dell'articolo successivo.

Articolo 73

Dieci giorni prima che debba aver principio la verifica periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico spedisce al sindaco una copia del manifesto di cui all'articolo precedente; il sindaco lo pubblica, e per mezzo di bollettini a stampa avverte ciascun utente del giorno in cui questi deve presentare i suoi strumenti alla verifica periodica, indicando il numero d'iscrizione nello stato comunale, la categoria alla quale appartiene e l'ammontare dei diritti spettanti all'erario.

La mancanza dell'avviso del sindaco non dispensa l'utente dall'obbligo di presentarsi alla verifica.

Articolo 74

Gli uffici temporanei di verifica debbono essere provvisti di tutto il materiale metrico prescritto da apposite istruzioni ministeriali.

Il verificatore che trasgredisce al disposto di quest'articolo, incorre nelle pene disciplinari determinate dall'articolo 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Articolo 75

nome delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato L della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi lo aumento d'importo di ricchezza mobile portato dal presente articolo. Le esenzioni e le detrazioni, di cui nell'art. 55 del testo, unico approvato con Decreto Reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere b), c) e d) dell'art. 54 dello stesso testo unico. I contributi già iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.

Gli strumenti metrici, che nella verifica periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile ed in apposita bolletta da rilasciarsi all'utente insieme al certificato di eseguita verifica periodica. In tale bolletta devono essere indicati i principali difetti riconosciuti negli strumenti e le riparazioni occorrenti per toglierli; sono altresì indicati gli strumenti che l'utente è in obbligo di provvedersi per l'esercizio della propria industria ed il termine assegnato per adempiere agli ordini dell'ufficio metrico.

Il verificatore certifica le riparazioni o gli acquisti fatti dall'utente apponendo la sua firma sulla bolletta e prende le opportune annotazioni sul registro portatile.

Articolo 76

Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non ripresentati alla verifica nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni Comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti aggiustamenti.

Detti elenchi sono inviati alla prefettura o sottoprefettura, e da essa agli enti della forza pubblica per i relativi sequestri.

Articolo 77

L'utente che non può eseguire l'aggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare nel termine prescritto dal verificatore, deve chiederne proroga.

Articolo 78

Terminata la verifica periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico che l'ha eseguita trasmette al Municipio una nota degli utenti morosi, affinché essi si presentino entro un mese all'ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto.

Se nella nota dei morosi si trovano iscritte persone irreperibili, o persone che hanno cessato dall'esercizio, il sindaco promuove dalla Giunta municipale una deliberazione con la quale queste sono radiate dalla nota degli utenti.

La deliberazione deve essere comunicata al verificatore in termine utile, affinché non sia denunciata la contravvenzione.

Articolo 79

Il caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e l'utente sulla possibilità di ammettere uno strumento metrico al bollo di verifica periodica, il Ministero, a richiesta dell'utente, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico dell'utente. In ogni caso questi deve anticipare le spese d'invio dello strumento.

Articolo 80

Terminata la verifica periodica in un Comune, il verificatore stende un verbale in tre originali.

Questo verbale viene sottoscritto anche dal sindaco, o da chi ne fa le veci, per attestare che la verifica è stata compiuta in quel Comune.

Uno degli originali è inviato dal verificatore al Ministero, uno è conservato nell'archivio municipale ed il terzo in quello dell'ufficio metrico.

Articolo 81

Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i Comuni, nei quali ebbe luogo la verifica, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verifica senza che fossero iscritti nello stato, e di quelli per i quali fu riconosciuta la cessazione dell'esercizio.

Di queste modificazioni le Giunte devono tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo.

L'indicato prospetto, approvato dalla Giunta, viene restituito all'ufficio di verifica, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.

Articolo 82

I misuratori dei gas sono soggetti alla verifica, avanti che siano posti in uso la prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.

Nel presentarli alla verifica sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.

La verifica è accertata coll'applicazione di vari bolli conforme ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l'esecuzione del regolamento per la fabbricazione metrica.

Articolo 83

La verifica dei misuratori dei gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, il quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.

Per tale verifica non compete all'ufficiale metrico alcuna indennità; se però egli deve lasciare il Comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verifica periodica, quello dell'ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità di cui al n. 2° dell'art. 136.

Articolo 84

Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti: la prima, munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore, all'ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.

Articolo 85

L'impresa del gas è tenuta a denunciare entro 48 ore all'ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o rimossi, servendosi dei moduli prescritti dal Ministero.

Articolo 86

E' autorizzato l'uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimossi per essere riparati. Però tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente la parola: «Provvisorio», e devono essere verificati ogni biennio.

Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi. Il collocamento a posto e la rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

Articolo 87

La verifica dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta dell'impresa del gas o del consumatore.

Tale verifica deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico.

Le spese occorse ed il diritto di verifica, che è dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.

Quando l'impresa del gas ed il consumatore d'accordo lo richiedano, la verifica, nei casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con Decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica.

Articolo 88

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall'altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verifica, il Ministero, a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.

Articolo 89

I manometri campioni che adoperano i periti per provare le caldaie a vapore, di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi metriche, sono sottoposti a verifica, prima di essere usati, periodicamente ogni due anni, e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.

Questa verifica viene seguita nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico in Roma ed in quegli uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal Ministero.

Articolo 90

I manometri da verificarsi sono presentati all'Ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e bene imballati per essere spediti, a spese del proprietario, al laboratorio dell'Ufficio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verifica.

A verifica compiuta i manometri vengono restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.

Articolo 91

Il proprietario del manometro versa, all'atto della presentazione il diritto fisso di L. 3 per ciascun manometro. Dei diritti riscossi il verificatore rilascia ricevuta, munita delle marche da bollo del valore corrispondente.

Quando un manometro non abbia potuto essere sottoposto a verifica viene restituito al proprietario, il quale può ripresentarlo alla verifica senza pagare un nuovo diritto.

Articolo 92

La prima volta che un manometro viene presentato alla verifica, quando sia riconosciuto ammissibile (in base alle norme che saranno stabilite dal Ministero con apposite istruzioni, sentita la Commissione superiore metrica), riceve l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella di un punzone speciale conforme al disegno riportato nella tabella

annessa al presente regolamento ed è accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione. Le verificazioni successive sono attestate dal solo certificato indicato nell'art. 90.

Articolo 93

Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nella Zecca vien dato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutte quelle dalla fabbricazione da emettere.

Articolo 94

Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro delegato dalla Commissione superiore metrica e da un delegato del Ministero del tesoro, alla presenza del direttore della zecca, del controllore, e del capo delle officine.

Articolo 95

Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore metrica e del Ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al Ministero d'agricoltura, industria e commercio che provvede per l'invio all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Articolo 96

Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di un delegato della Commissione superiore metrica. Il vice direttore preposto al laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o più verificatori dell'Ufficio centrale, che debbono operare separatamente. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono dichiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; delle operazioni eseguite, sia pel pesi sia pel titolo di ciascuna moneta, il delegato della Commissione superiore fa una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate. Non saranno dichiarate emissibili quelle fabbricazioni per le quali tutte le monete saggiate non siano risultate del titolo legale entro i limiti di tolleranza stabiliti.

Articolo 97

I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna fabbricazione, i cornetti d'oro, e le monete rimaste intatte, sono custodite nel laboratorio dei saggi in un piego suggellate o sotto doppia serratura. Una delle chiavi è tenuta dal direttore dell'Ufficio centrale e l'altra dal vice direttore del laboratorio predetto.

Articolo 98

Per cura dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e in presenza di un delegato del Ministero, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre se il numero delle fabbricazioni è considerevole, si fondono separatamente e per qualità di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui.

Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alla zecca dalla quale pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento.

Delle operazioni eseguite si redige, in doppio originale, un verbale firmato dal delegato del Ministero e dal direttore dell'Ufficio centrale; uno dei verbali è trasmesso al Ministero e l'altro è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale.

Articolo 99

Le monete false, confiscate, che vengono spedite al Ministero dalle RR. procure per la deformazione, in seguito a procedimenti penali esauriti, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, sono inviate all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, il quale le assume in custodia e restituisce uno degli elenchi che le accompagna, con dichiarazione di ricevuta, al Ministero, che lo trasmette alla procura mittente.

Articolo 100

Al principio di ogni anno, alla presenta del direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e col concorso di un delegato del Ministero, si procede alla ricognizione delle monete esistenti nel laboratorio ed alla loro fusione, previa divisione di esse, a seconda dei metalli di cui sono composte.

Le verghe così ottenute sono pesate; quelle contenenti metalli preziosi sono saggiate e titolate e delle altre viene fatta una analisi qualitativa per cura del laboratorio dei saggi e col concorso del delegato predetto.

I risultati della ricognizione, della fusione, del saggio e delle analisi sono riportati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene ritirato dal delegato del Ministero, e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.

Articolo 101

Le verghe ottenute dalla fusione delle monete false, accompagnate dai certificati di saggio o di analisi sono consegnate, dietro ricevuta, alla R. zecca. Un esemplare dei certificati suddetti viene inviato al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Articolo 102

L'importo delle verghe predette, risultante da apposita liquidazione fatta dalla R. zecca, viene da questa versato nella sezione della R. tesoreria provinciale di Roma per conseguire il rilascio di un vaglia del tesoro, a favore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, commutabile in quietanza di entrata, con impugnazione al capitolo «Entrate eventuali dell'Amministrazione demaniale per prodotto ottenuto dalla vendita di oggetti confiscati».

Articolo 103

In esecuzione della legge del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2^a), gli uffici metrici indicati dal Ministero provvedono:

- a) alla verifica dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento;
- b) al saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato per determinarne i titoli e al saggio delle ceneri auro-argentifere per determinare il quantitativo dell'oro e dell'argento in esse contenuto
- c) al saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e d'argento.

Le verificazioni indicate alla lettera a) sono accertate coll'apposizione di uno dei bolli designati nella tabella annessa al presente regolamento.

Il bollo deve essere apposto nel corpo principale e su tutti i pezzi accessori che possono essere bollati senza deterioramento, e preferibilmente sulle congiunzioni delle parti componenti il lavoro.

I titoli delle verghe sono impressi su queste in millesimi preceduti dalla lettera M e seguiti dall'impronta del punzone a corona e numero di matricola dell'ufficiale che ha eseguito il saggio.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 133) ed in esso sono indicati i risultati dei saggi e delle analisi eseguiti sui lavori, sulle verghe e sui pezzetti d'oro e d'argento, sulle ceneri auro-argentifere, sui galloni, alamari, ecc.

Articolo 104

Negli uffici metrici di cui al precedente articolo 103, i punzoni di titolo per i lavori d'oro e d'argento sono messi in uso successivamente nell'ordinazione di numerazione col quale furono trasmessi dal Ministero, e sono custoditi sotto doppia serratura; una delle chiavi è tenuta dal capo d'ufficio, l'altra dal verificatore anziano.

Articolo 105

Sono ammessi alla verifica del titolo:

- a) i lavori d'oro massiccio e d'argento massiccio e quelli di lastra nei quali la massa è omogenea per titolo;
- b) i lavori d'oro vuoto e d'argento vuoto che non contengono internamente materie estranee nascoste, come ad esempio rame, ferro, mastice fondente o controsmalto, e per i quali il presentatore accorda all'ufficiale del saggio la facoltà di fonderne uno o più a sua scelta.

Articolo 106

I lavori presentati al saggio debbono essere completi, ossia muniti di tutte le loro parti accessorie. Però se queste sono di tal natura che il bollo le potesse deteriorare, sono sottoposte al saggio separatamente, prima che la lavorazione sia ultimata e con pagamento dei relativi diritti.

Quando l'oggetto completo viene poi presentato al saggio, questo è fatto solo sulla parte non ancora saggiata, e per quanto si riferisce ai diritti, si tiene conto della quota già pagata.

La lavorazione degli oggetti presentati al saggio dev'essere o finita o portata a tal grado che il bollo non possa essere alterato nell'ultimarla.

Gli oggetti provenienti da fusioni diverse sono presentati separatamente.

Articolo 107

Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario dà al saggiatore la facoltà di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneità.

Articolo 108

Le verghe, i pezzetti, i lavori d'oro e d'argento, i campioni delle ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. devono essere, da chi li presenta, accompagnati da apposita duplice distinta, secondo il modulo prescritto dal Ministero. L'ufficiale metrico che li riceve deve verificarne il peso e possibilmente il numero, ed apporre poi la sua firma alla distinta. Una delle singole distinte viene lasciata al presentatore come ricevuta degli oggetti, fino a che questi non vengano ritirati. Gli oggetti devono essere ritirati dal proprietario nello stesso giorno in cui saranno saggiati e che gli viene indicato all'atto della presentazione, non assumendo l'Amministrazione responsabilità per giacenze più prolungate in ufficio. Nel modulo della distinta si deve riportare la disposizione del precedente capoverso, e ogni altra, che sia riconosciuta utile all'interesse dell'Amministrazione e del proprietario.

Articolo 109

Quando si fa uso della pietra di paragone, i lavori d'oro e d'argento devono essere saggiati tanto nel corpo principale, quanto in tutte le parti accessorie.

Il saggio a coppella si fa possibilmente sopra un misto di materie staccate da diversi oggetti provenienti da una medesima fusione o da diversi punti di un medesimo oggetto.

La materia deve essere tolta in modo da non deformare l'oggetto ma se ciò non fosse possibile, il saggio si fa, ove il presentatore lo consenta, sopra una grana ottenuta fondendo un oggetto completo.

Tutti i residui delle operazioni di saggio devono essere restituiti al presentatore.

Articolo 110

In caso di disaccordo fra il saggiatore ed il presentatore sul titolo di una verga, o sulla possibilità di ammettere ad un dato bollo di titolo un oggetto d'oro o d'argento, il presentatore è autorizzato a far fare un secondo saggio, e può quindi appellarsi per il giudizio al Ministero, il quale, sentita la Commissione superiore metrica, fa eseguire un esame definitivo dal laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale.

In quest'ultimo caso è dall'ufficio metrico inviato al Ministero o tutto l'oggetto in contestazione o una parte di esso sufficiente alla esecuzione del saggio definitivo. Saranno prese tutte le garanzie necessarie per accertare che la materia in contestazione non possa essere in alcun modo alterata. Se la decisione del Ministero conferma il primo saggio, il proprietario dell'oggetto pagherà tanti diritti quanti furono i saggi eseguiti, in base all'art. 114, e le spese di spedizione. In ogni caso, ove occorranzo spese d'invio, queste sono anticipate dal presentatore. Per le verghe d'oro e d'argento il primo saggio s'intende confermato, se l'ultimo saggio non ne differisce di più di un millesimo nel caso dell'oro, e di più di due millesimi per l'argento; però la verga viene titolata a seconda del risultato ottenuto dal laboratorio predetto.

Per gli oggetti d'oro e d'argento l'ammissione al bollo di titolo è determinata dall'articolo seguente.

Articolo 111

Nei lavori d'oro e d'argento massicci ed in quelli di pura lastra è accordata una tolleranza di 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all'art. 2 della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2^a).

Tale tolleranza è estesa a 10 millesimi per gli oggetti a saldatura semplice ed a 20 millesimi per gli oggetti di filigrana, per quelli a piccole maglie, e per altri simili minuti lavori.

Articolo 112

I lavori d'oro e d'argento, le verghe e i pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, i campioni di ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc., da sottoporsi al saggio possono presentarsi anche agli uffici che non hanno laboratorio di saggio. In tal caso il presentatore deve anticipare l'importo dei diritti di saggio, e firmare una dichiarazione colla quale egli acconsente che i lavori da lui presentati per il saggio siano spediti a suo rischio e spese, per mezzo della posta ed in piego assicurato, all'ufficio metrico più vicino fra quelli indicati all'art. 103 provvisti di laboratorio per il saggio, e che similmente a suo rischio e spese sia fatta da quest'ufficio la restituzione all'ufficio mittente dei residui del saggio.

Articolo 113

I diritti da pagarsi pel saggio e marchio di lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 100 per ogni chilogramma d'oro e di L. 10 per ogni chilogramma d'argento o di argento dorato. Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richiede o non consente il marchio. è stabilito nella proporzione di L. 10 per ogni chilogramma di lavori d'oro, e di lire una per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato. Però il diritto non può essere in alcun caso inferiore a centesimi venti.

Articolo 114

Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:

	oro e dorato		argento	
	Lire	Cent	Lire	cent
Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma	1	--	0	50
Per ogni verga maggiore di un ettogramma e non eccedente il chilogramma	2	--	1	--
Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma	3	--	1	50

Pel saggio di un campione di ceneri auro-argentifere è stabilito il diritto di lire tre. Pel saggio di cui al capoverso c) dell'art. 103 è fissato il diritto di lire due per ogni saggio.

Articolo 115

Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: Per ogni saggio di ceneri auro-argentifere, L. 3.

Per ogni analisi di leghe di metalli comuni, lire una per ciascuno dei componenti da determinare con un minimo, L. 2.

Per ogni saggio di galloni, alamari, fregi e distintivi, ecc., d'oro e d'argento, L. 2.

Per ogni determinazione di argentatura e doratura, L. 1.

Per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 1.50 all'ora di lavoro.

Articolo 116

Sono ammessi alla verifica facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua. Essi sono accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.

Articolo 117

Nei termometri a mercurio e ad alcool, il cannello deve essere visibile per tutta la sua lunghezza, sino all'estremità che deve essere chiusa a fusione.

Salvo il caso contemplato dall'art. 120, la scala termometrica, qualunque sia la sua estensione, deve contenere almeno uno dei punti fondamentali (fusione del ghiaccio od ebollizione normale dell'acqua) con tre divisioni almeno sopra e sotto.

Se la scala non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, questo deve aver inciso un segno in corrispondenza ad uno dei detti punti fondamentali.

Nel caso che manchi questo segno, esso viene tracciato d'ufficio, calcolando i diritti secondo la tariffa di cui all'art. 131 del presente regolamento.

La scala non deve presentare irregolarità che appariscano a prima vista e deve portare l'indicazione C (centigrado) o F (Fahrenheit) o R (Reaumur), oppure Scala arbitraria. In mancanza di tale indicazione, questa viene fatta dal laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, il quale calcola il diritto come sopra.

Articolo 118

Nella verifica si prendono in esame tre punti fissati normalmente dal laboratorio centrale metrico, fra cui sempre uno dei fondamentali, se esso è segnato sullo strumento; di più si verifica qualunque altro punto a richiesta del presentatore e in generale si cerca di soddisfare qualsiasi altra richiesta per quanto lo consentano i mezzi del laboratorio centrale, riscuotendo, a seconda dei casi, i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.

Articolo 119

A verifica compiuta, il laboratorio incide sul termometro il bollo a stemma reale, l'anno in cifre arabe ed il mese in numeri romani e di più la parola Certificato, seguita dal numero del registro di verifica. Sul termometro deve trovarsi uno spazio libero per queste indicazioni, non minore di 60 millimetri su 3 millimetri.

Nel caso di verificazioni successive di uno stesso strumento non si fa che annotare l'esito di tali verificazioni sul certificato, senza aggiungere altre indicazioni sul termometro. Il certificato viene firmato da chi eseguisce la verifica e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, ed all'atto della restituzione dello strumento verificato viene consegnato al presentatore di questo.

Articolo 120

Sono pure verificati i termometri per uso medico, che non contengono alcuno dei punti fondamentali, purchè soddisfino alle seguenti condizioni: a) sieno divisi in decimi di grado della scala centesimale, vadano da +36° a +43° ed abbiano il grado della lunghezza di almeno mm. 3,5; b) se la divisione non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, deve essere inciso sul tubo esterno, che è saldato con questo, un segno in corrispondenza al 37° grado della scala; c) i segni di divisione della scala ed i numeri devono essere tracciati in modo che ne riesca facile la lettura; d) se sono termometri a massimo, devono portarne l'indicazione durevole, ed in mancanza di essa, provvede il laboratorio dell'Ufficio centrale, dietro pagamento dei diritti portati dalla tariffa di cui all'art. 131.

Articolo 121

I termometri per uso medico vengono contrassegnati con un numero d'ordine inciso dal laboratorio, corrispondente a quello del certificato e sono bollati con lo stemma reale seguito dal millesimo, purchè non presentino errori superiori a 0°, 2, in più od in meno; e se sono termometri a massimo, il mercurio non retroceda tenendoli verticali, ed inoltre non presentino differenze maggiori di 0°, 1, quando siano esposti successivamente ad una stessa temperatura. Lo spazio per le incisioni (art. 119) deve essere almeno di 60 millimetri su 3 millimetri. Le correzioni inscritte nel certificato si riferiscono almeno a tre punti, e sono espresse in decimi di grado. Per i termometri a massimo, almeno due di questi punti sono verificati due volte.

Articolo 122

I termometri per uso medico che non siano divisi in decimi di grado, le cui indicazioni non siano nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente, si possono verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non vengono bollati.

Articolo 123

Si ammettono alla verifica facoltativa gli alcoolometri a peso e quelli a volume, ma devono portare l'una o l'altra indicazione, e non contenere le due scale. Se manca l'indicazione, viene incisa d'ufficio calcolando i diritti in base alla tariffa di cui all'art. 13.

Articolo 124

Gli alcoolometri ammessi alla verifica devono soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) possono avere o non avere termometro; ma se l'hanno, deve essere centigrado;
- b) devono galleggiare in posizione verticale per qualunque immersione;
- c) le scale devono essere fissate invariabilmente, escludendo la ceralacca od altre sostanze che si rammolliscano al caldo; e la tara interna deve pure essere fissata invariabilmente;
- d) un segno deve essere tracciato sul vetro davanti allo zero del termometro e davanti al segno più alto della scala alcoolometrica, e questo ultimo deve essere distante dalla estremità del cannello almeno 15 millimetri;
- e) il diametro del rigonfiamento non può superare 3 centimetri;
- f) l'intervallo fra due segni di divisione del termometro deve essere di un millimetro almeno;
- g) l'intervallo corrispondente ad un grado alcoolimetrico deve essere maggiore di un millimetro e gl'intervalli fra due segni di divisione corrispondenti alle frazioni di grado, devono essere maggiori di mezzo millimetro
- h) l'alcoolimetrico deve portare l'indicazione del suo peso in centigrammi e se non la porta ve la incide il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale calcolando il relativo diritto.

Articolo 125

Si verificano tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze: a) se la divisione dell'alcoolometro non è spinta oltre il mezzo grado, viene tollerato un errore che non superi un quarto di grado della ricchezza alcoolica, e, per il termometro, la tolleranza è di 0°,4 in più od in meno; b) se la scala alcoolimetrica è suddivisa oltre il mezzo grado, la tolleranza è di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°,2 per il termometro.

Articolo 126

A verifica compiuta, se il peso indicato è esatto fino al mezzo centigrammo e se gli errori delle scale sono compresi nei limiti prescritti dall'articolo precedente, il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale incide all'estremità del cannello un bollo a stemma Reale che viene ripetuto sul rigonfiamento; incide altresì l'anno in cifre arabe, il mese in numeri romani, ed il numero corrispondente a quello del certificato.

Articolo 127

I termometri, i termo-alcoolometri e gli alcoolometri sono verificati nel termine di quaranta giorni dalla presentazione.

Articolo 128

Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale è incaricato di eseguire, per quanto lo consentano i suoi mezzi, verificazioni e determinazioni di precisione, riguardanti lunghezze, volumi e masse, a richiesta dei privati, colle norme stabilite dall'art. 39 ed esigendo i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.

Articolo 129

I guasti che avvenissero agli strumenti, di cui si parla in questo titolo, per effetto delle verificazioni o delle ricerche, sono a tutto rischio del presentatore.

Articolo 130

Gli strumenti menzionati nel presente titolo sono presentati agli uffici metrici per essere spediti al laboratorio metrico dell'Ufficio centrale. Le spese pel trasporto e quelle della corrispondenza che fossero necessarie sono a carico del presentatore, a tutto rischio del quale rimangono anche i guasti che avvenissero durante il trasporto. Eseguita la verifica, l'Ufficio centrale restituisce gli strumenti agli uffici che ne hanno fatto l'invio, accompagnandoli colla nota dei diritti da riscuotere. L'importo dei diritti, delle spese di trasporto, ecc. viene pagato dai presentatori all'atto in cui ricevono gli strumenti. In attestazione dei diritti riscossi viene rilasciata una quietanza tolta dal registro a madre e figlia, previa apposizione delle corrispondenti doppie marche da bollo, come è detto all'art. 133 del presente regolamento.

Articolo 131

Per le verificazioni facoltative, di cui all'art. 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, sono riscossi i diritti seguenti:

A. -- Tariffa per la verifica dei termometri.

Per ogni osservazione fra 25° e 50°, L. 0.20.

Per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e non superiore a 100°, nè inferiore a 0°, L. 0.50.

Per ogni osservazione compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti nei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verifica, viene percepito il diritto di L. 1.

Per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 119, che sono gratuite), L. 0.10.

L'importo minimo delle indennità, quando il termometro sia accompagnato dal certificato, è di L. 1.

Per la verifica di un termometro precedentemente verificato e bollato, L. 0.25.

B. -- Tariffa per la verifica degli alcoolometri.

Per ogni termo-alcoolometro, L. 2.

Per ogni alcoolometro semplice, L. 1,50.

Per la verificaione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti, L. 0.30.

Per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle prescritte dall'art. 126, L. 0.10.

Per la verificaione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra 2 punti, non superiori ad un metro, alla temperatura ambiente, L. 7.50.

Per la verificaione dei decimetri di un metro, L. 7.50.

Per la verificaione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificaione dei centimetri di un doppio decimetro, L. 12.

Per la verificaione dei primi 10 millimetri di una lunghezza, L. 7.50.

D. -- Tariffa per la verificaione di pesi aventi carattere di precisione.

Per la verificaione di una serie di pesi frazionari del grammo senza la determinazione diretta dei volumi, L. 5.

Per la verificaione di una serie di pesi, tra un grammo e 100 grammi, senza la determinazione diretta dei volumi, L. 7.

Per la verificaione di una serie di pesi dal grammo al chilogramma senza la determinazione diretta dei volumi, L. 10.

Per la verificaione di un chilogramma campione, con la determinazione diretta del volume, L. 10.

E. -- Tariffa per la verificaione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in kg. per cm., in atmosfere o in metri d'acqua.

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm. {E}2, L. 3.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm. {E}2, ma non maggiore di 100 kg. per cm. {E}2, L. 5.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm. {E}2, L. 7.

F. -- Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 1.50 all'ora per quanto segue:

Per la verificaione dei densimetri (areometri e termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0.7 e 1.85.

Per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti; calibrazioni ed altre ricerche di termometria; verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

Articolo 132

I diritti di verificaione prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, quelli di verificaione dei misuratori dei gas, dei manometri campioni, dei termometri, degli alcoolometri, quelli del saggio e marchio dei metalli preziosi ed in generale quelli contemplati dal testo unico delle leggi metriche in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3^a), dalla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2^a), e dal presente regolamento in esecuzione delle leggi sopracitate, sono riscossi mediante una o più marche da bollo doppie.

Articolo 133

Le doppie marche da bollo debbono essere applicate sui registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie reale sulla figlia. Tutte le singole marche devono essere, volta per volta, annullate in modo indelebile per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia, firmata dal verificatore, è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.

Articolo 134

Le marche da bollo sono vendute dai ricevitori del registro, e da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli ufficiali metrici che godono dell'aggio concesso ai distributori secondari. Perciò essi debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo per fornirle agli utenti che ne facciano richiesta, e rivenderle nei Comuni ove non sianvi rivenditori secondari autorizzati allo spaccio di esse.

Articolo 135

Al principio di ogni anno il verificatore invia all'intendenza di finanza un prospetto esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun ufficio del registro. In tale prospetto deve altresì dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni capoluoghi di Comune, dove non risiede l'ufficio del registro, la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso deve indicare la qualità e la quantità delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comune e l'epoca in cui avrà luogo la verificaione.

Articolo 136

Il verificatore, chiamato ad eseguire operazioni di verificaione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificaione periodica di strumenti metrici, a domicilio di fabbricanti o di utenti, in base agli articoli 45, 46, 56 deve portare con sé i campioni e gli strumenti dell'ufficio, necessari per le verificazioni da eseguirsi, le quali devono sempre essere fatte col materiale d'ufficio e non con quello dei fabbricanti metrici, salvo il disposto dell'art. 45. Nei casi sovraindicati sono dovute al verificatore dai fabbricanti o dagli utenti metrici le seguenti indennità:

1° se la verificaione ha luogo nel Comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo è dovuta una indennità fissa di lire sei per ciascun esercizio anche di uno stesso utente presso il quale il verificatore ha dovuto recarsi, qualora il

numero degli esercizi posseduti da uno stesso utente e nello stesso Comune non siano più di cinque; quando il numero degli esercizi sia maggiore di cinque, l'indennità fissa, per ciascuno degli esercizi oltre i cinque, sarà di lire tre; le spese di viaggio e di trasporto del materiale sono a carico del verificatore;

2° se la verifica ha luogo fuori del Comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo, spettano al verificatore le indennità di viaggio e di soggiorno calcolate in base alle norme in vigore, oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del materiale occorrente. La disposizione di questo capoverso è applicabile nei casi contemplati dall'art. 83 (capoverso 2°) per la verifica dei misuratori dei gas.

Articolo 137

La verifica periodica ordinaria e la prima visita fatta in seguito ad aggiustamento di strumenti fissi che servono per pesare, esistenti nel Comune sede dell'ufficio metrico permanente, non dà diritto all'indennità di trasferta. Lo stesso dicasi per le identiche verificazioni richieste prima o durante la temporanea presenza del verificatore nel Comune dove lo strumento si trova. Negli altri casi sono dovute le indennità di cui all'articolo precedente.

Articolo 138

Il verificatore ha obbligo di rilasciare sempre la ricevuta delle indennità di trasferta percepite servendosi di apposito bollettario secondo il modello prescritto dal Ministero. L'infrazione a tale disposizione è punita ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Articolo 139

In compenso delle spese inerenti al giro di verifica periodica, vengono corrisposte all'ufficiale metrico le seguenti indennità:

- a) L. 10 per ogni Comune ove egli stabilisce un ufficio temporaneo, ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi metriche;
- b) centesimi 12 per ogni utente che si è presentato alla verifica periodica.

Tali compensi sono pagati dal Ministero per quattro quinti in anticipazione e l'ultimo quinto, quando, compiuta la verifica, sono stati trasmessi i documenti giustificativi.

Un supplemento di compenso può essere accordato a quegli uffici metrici nei quali le indennità suddette risultino insufficienti a compensare le spese che il verificatore deve incontrare in misura superiore alla normale per effetto di viabilità disagiata.

Tali compensi fissati per ciascuno dei detti uffici da apposita tabella da approvarsi per Decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica e sentito il Consiglio di Stato, sono corrisposti, alla fine del giro, a ciascun funzionario che lo ha compiuto, giusta una ripartizione proposta dal capo d'ufficio ed approvata dal Ministero.

Articolo 140

Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esercizio dei saggi lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 40 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc. Tali indennità sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale.

Articolo 141

I prefetti ed i sottoprefetti provvedono perchè gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano e facciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.

Articolo 142

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verifica, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode. Tale sorveglianza deve essere esercitata altresì sui pubblici misuratori e pesatori.

Articolo 143

La sorveglianza indicata all'articolo precedente è anche affidata agli ufficiali metrici; però, quando debbano accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari, tenute altresì presenti le disposizioni dell'art. 12 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818 e quelle degli articoli 141 e 142 del regolamento, approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), per gli infortuni degli operai sul lavoro².

² Regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141. -- Gli ispettori hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'art. 1 della legge (testo unico).

La sorveglianza poi sugli uffici delle Società e delle pubbliche amministrazioni è affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria.³

Articolo 144

L'ufficiale metrico, cui risulti che in un ufficio governativo esistono strumenti metrici i quali a tenore della legge dovrebbero essere sequestrati, ne avverte, con rapporto circostanziato, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, per le ulteriori disposizioni.

Articolo 145

Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano ciascuno secondo il proprio ufficio, affinché negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunci, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio do in pubblico, i pesi e le misure siano espressi nel sistema metrico decimale.

Articolo 146

L'accertamento delle contravvenzioni al testo unico delle leggi metriche ed alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2^a), e relativi regolamenti, spetta agli ufficiali metrici, agli ufficiali demaniali, agli ufficiali ed agenti della pubblica forza, alle guardie di finanze, alle guardie di polizia urbana ed alle guardie campestri. Allo scopritore della contravvenzione, che non sia un ufficiale metrico, è dovuto il premio stabilito dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134.⁴

Articolo 147

E' punito con le ammende comminate dal testo unico delle leggi metriche:

- 1 ° chiunque nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata, o nei libri o nei registri di commercio, o negli annunci, cartelli o avvisi al pubblico non esprime i pesi e le misure nel sistema metrico decimale (articoli 9 e 11 della legge);
- 2 ° chiunque nelle menzioni e negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e vulture di catasto, che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, non vi aggiunge il corrispondente ragguaglio metrico (art. 10 della legge);
- 3 ° chiunque espone in vendita o vende strumenti metrici mancanti del bollo di prima verifica (articoli 12, 13, 14 e 31 della legge - art. 44 del presente regolamento), e chiunque colloca in opera o ripara uno strumento per pesare fisso, senza chiedere la verifica di collaudo prescritta dagli articoli 45 e 46;
- 4 ° chiunque colloca in esercizio misuratori dei gas mancanti dei bolli di verifica (art. 22 della legge e art. 82 del presente regolamento); chiunque colloca o rimuove misuratori dei gas senza denunciarli nei termini stabiliti dall'art. 85 e non osserva le prescrizioni dell'art. 86;
- 5 ° chiunque nei propri magazzini, nelle botteghe, negli opifici, nelle pubbliche piazze, sulle fiere e sui mercati tiene pesi, misure, o strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche senza farne uso (articoli 1, 27, 31 della legge e art. 498 del codice penale);

Essi possono: 1° visitare, in tutte le loro parti, le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione; 2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai o le rappresentanze delle Associazioni operaie esistenti nel luogo; 3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possono trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio. Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica. -- Gli ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

³ Testo unico di legge, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818: -- L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria. Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1 e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento. I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente. Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale. Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fab

⁴ Legge 26 gennaio 1865, n. 2134: -- Gli agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale, ne' termini dell'art. 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima. Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio. Sarà libero ai Comuni e alle Provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti, a favore degli agenti propri e di quelli cointeressati, agli introiti dell'Amministrazione comunale o provinciale quella aliquota che stimeranno conveniente

- 6 ° chiunque, dopo spirati i termini prescritti per la verifica, usa o ritiene strumenti metrici mancanti del bollo di verifica periodica (articoli 12 e 17 della legge);
- 7 ° chiunque essendo utente all'epoca della pubblicazione degli stati comunali e non trovandosi compreso in questi, non domanda in tempo la iscrizione (art. 19 della legge);
- 8 ° chiunque non presenta alla verifica periodica gli strumenti metrici nel termine fissato dal manifesto del prefetto (art. 72 del presente regolamento) o dall'art. 78 del presente regolamento;
- 9 ° chiunque non si provvede degli strumenti metrici necessari all'industria che esercita (art. 62 del presente regolamento);
- 10 ° chiunque, avendo aperto o rilevato un esercizio, non abbia ottemperato in tempo debito alle prescrizioni dell'art. 63;
- 11 ° chiunque tenga in uso strumenti metrici o misuratori dei gas difettosi in modo da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente alterati (art. 27 della legge);
- 12 ° chiunque non fa aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato al verificatore (art. 75 del presente regolamento);
- 13 ° chiunque, dopo la sentenza di condanna, non sottopone alla verifica periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso (art. 156 del presente regolamento);
- 14 ° chiunque, vendendo a peso od a misura, fa uso di pesi o misure non legali (articoli 1, 12, 16 della legge e art. 64 del presente regolamento);
- 15 ° il perito che prova caldaie a vapore con un manometro che non abbia subito le verificazioni prescritte dal presente regolamento (art. 24 della legge).

Articolo 148

L'utente di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, deve esibire il certificato della verifica periodica; la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulta che la verifica sia stata fatta. Quando il verificatore riceve il verbale, che il pretore ha l'obbligo di comunicargli giusta l'art. 151, accerta tale circostanza e riferisce al pretore in merito.

Articolo 149

Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori dei gas, sui manometri campioni, sul saggio e marchio dei metalli preziosi non tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal Giudice penale per il fatto contro cui si procede.

Articolo 150

L'ufficiale metrico che accerta uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2^a), deve stendere in proposito un processo verbale, enunciando la natura del fatto con tutte le sue circostanze, le prove o gli indizi a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte; deve porre sotto sequestro i corpi del reato, e trasmetterli entro due giorni alla competente autorità giudiziaria. Il verbale dev'essere sottoscritto anche dalle persone intervenute; se questi si rifiutano, ne vien fatto cenno nel verbale medesimo, copia del quale è inviata al Ministero.

Articolo 151

Nelle contravvenzioni accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia, i tribunali e le preture, prima di istruire procedimento penale, inviano i verbali al verificatore, perchè informi sul fatto e sul genere della contravvenzione.

Articolo 152

Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle misure, punibile soltanto con ammenda, il contravventore può far sospendere il procedimento penale presentando al pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo, affinché l'applicazione dell'ammenda, nei limiti prescritti dalla legge, sia invece fatta dal prefetto o sottoprefetto ed obbligandosi in tale domanda, che deve essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilirà il prefetto od il sottoprefetto, anche le spese per gli atti giudiziari già incoati. Alla domanda di obbligazione per i casi di omessa verifica periodica, il contravventore deve unire il certificato comprovante la eseguita verifica.

Articolo 153

Il pretore, ricevuta la domanda, di cui nell'articolo precedente, e trovata regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al prefetto o sottoprefetto, perchè decida, sentito il parere del verificatore.

Se il pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.

Articolo 154

La decisione del prefetto o del sotto prefetto, colla quale vengono stabilite la somma e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, è comunicata all'agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualità dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio di cui all'art. 146.

Il prefetto od il sottoprefetto comunica la sua decisione anche al verificatore, e gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni. Il verificatore eseguita la trascrizione, restituisce gli atti alla pretura che aveva iniziato il procedimento, unendovi la decisione di cui sopra.

Articolo 155

Il prefetto o sottoprefetto, per mezzo del sindaco, notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore, nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione, deve eseguire all'agente demaniale il pagamento intimato. Dell'eseguito pagamento l'agente demaniale entro tre giorni dà avviso al pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perentia l'azione penale.

Di tale ordinanza il pretore, nel termine di cinque giorni, rimette copia all'Ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale.

Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento indicato, l'agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il pretore, affinché sia ripresa l'azione penale.

Articolo 156

L'utente condannato per omessa verifica periodica, che non presenta gli strumenti metrici alla verifica entro quindici giorni da quello in cui gli venne notificata la sentenza, è nuovamente dichiarato in contravvenzione e ad istanza del verificatore gli sono sequestrati gli strumenti, i quali, insieme col verbale, vengono inviati al pretore.

Articolo 157

Si devono sequestrare inoltre: 1° gli strumenti metrici esposti in vendita, venduti o usati in commercio senza il bollo di verifica prima; 2° i misuratori dei gas in esercizio mancanti dei bolli di verifica, di cui è detto al n. 4 dell'art. 147; 3° gli strumenti di cui è detto al n. 5 dell'articolo medesimo; 4° gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas di cui è detto al n. 11 dell'articolo medesimo; 5° gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto, ed indicati al n. 12 dell'articolo medesimo; 6° gli strumenti metrici mancanti del bollo di verifica periodica, dopo trascorsi i termini stabiliti dagli articoli 61, 63, 78.

Articolo 158

Per eseguire il sequestro il verificatore richiede, per mezzo dei prefetti o sottoprefetti, od anche direttamente, quando l'urgenza lo richieda, l'opera degli agenti di polizia giudiziaria. I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi alla autorità giudiziaria del procedimento penale.

Articolo 159

Gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas, sequestrati nei casi previsti nell'articolo 156 e nell'articolo 157, nn. 1, 2, 5, 6, sono, dopo la sentenza o la decisione del prefetto o del sottoprefetto, spediti dalla cancelleria del tribunale o delle preture al verificatore, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituiti ai loro proprietari, previa la prescritta verifica e l'eventuale pagamento del relativo diritto.

Gli strumenti che siano riconosciuti difettosi, sono restituiti al proprietario con l'obbligo di ripararli e ripresentarli alla verifica nel tempo prescritto dal verificatore. Se gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, sono dal verificatore dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, affinché essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.

Articolo 160

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo del sindaco, invita il proprietario degli strumenti metrici a ritirarli entro due mesi dal giorno della notificazione della sentenza, diffidandolo che, trascorso questo termine, gli strumenti non ritirati sono venduti a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, e che la somma ricavata viene devoluta all'erario.

Il proprietario, per ottenere la restituzione degli strumenti deve presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento dell'ammenda all'agente demaniale.

Il contravventore ammesso al beneficio della condanna condizionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1904, n. 267, può ottenere la restituzione degli strumenti metrici sequestrati, durante il termine stabilito per la sospensione della sentenza, quando l'ammenda concretamente applicata non sia maggiore di L. 50.

Nell'ipotesi, invece, in cui siano state inflitte ammende superiori alla somma predetta si devono esaminare i singoli casi e vedere, in relazione alla moralità ed allo stato economico del contravventore, quali garanzie siano da richiedersi per assicurare il ricupero delle ammende stesse, qualora si verifichi la decadenza del beneficio della sospensione della condanna.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione degli strumenti sequestrati se il proprietario di essi non abbia comprovato l'integrale pagamento delle spese del procedimento.

Articolo 161

Gli oggetti che, a termini della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2^a), e del testo unico delle leggi metriche, siano stati confiscati con sentenza dell'autorità giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti all'ufficio metrico con apposito elenco in tre originali.

Il capo d'ufficio, dopo di aver vidimati questi elenchi, ne restituisce uno come ricevuta all'autorità giudiziaria mittente, ne manda un altro alla prefettura o sottoprefettura e conserva il terzo nei propri archivi.

Articolo 162

Alla fine di ogni anno il prefetto o sottoprefetto, dopo aver fatto riconoscere da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente, ordina la deformazione di quelli e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi, fa procedere alla vendita in conformità delle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato dandone avviso all'intendenza di finanza. La deformazione e la distruzione, di cui è detto più sopra, devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.

Articolo 163

Le cancellerie dei tribunali e delle preture devono, entro cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notificazione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanna in materia di pesi, misure, misuratori dei gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione, o di non farsi luogo a procedere.

Articolo 164

Disposizione transitoria.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento e che riguardano il personale, hanno esecuzione alla data della pubblicazione di esso sulla Gazzetta Ufficiale.

Programmi degli esami di promozione dei funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio (art. 29 del presente regolamento).

ESAME DI IDONEITA'.

Parte amministrativa.

- a) Leggi sul servizio metrico e sul saggio dei metalli preziosi.
- b) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte amministrativa del servizio -- Tabella delle industrie e professioni soggette alla verifica periodica.
- c) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte tecnica del servizio.
- d) Giurisprudenza sul servizio metrico e del saggio.

Parte tecnica.

- a) Ordinamento pratico di un ufficio metrico permanente e temporaneo e di un laboratorio per il saggio.
- b) Verificazione prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare - Discussione dei risultati.
- c) Servizio dei misuratori dei gas -- Apparecchio per la verifica -- Tipi diversi di misuratori -- Verificazione relativa.
- d) Saggio e marchio dei metalli preziosi. L'esame consisterà in una prova scritta, una pratica ed una orale. È dichiarato idoneo il candidato che riporta in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice.

ESAME DI MERITO DISTINTO.

Oltre al programma stabilito per l'esame di idoneità, si prescrive quanto segue:

Parte amministrativa.

Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato --

Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e sulla Corte dei conti.

Parte tecnica.

Teoria e costruzione degli strumenti metrici e specialmente di quelli per pesare.

Cenni storici sul sistema metrico decimale dal punto di vista scientifico e tecnico e sulla organizzazione del servizio dei pesi e delle misure dei principali Stati civili.

Metodi e strumenti per la verifica dei campioni.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica - la quale potrà anche consistere in misure sperimentali od in un progetto di strumento per pesare del commercio - ed in una prova orale. Il minimo dei punti che dovrà riportare il candidato per essere dichiarato promovibile per merito distinto è quello di sette decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice, per ciascuna prova. Il candidato che non raggiunga i sette decimi in ciascuna prova, ma ottenga almeno i sei decimi in ciascuna di esse, è dichiarato promovibile per idoneità